

INTERPELLANZA URGENTE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per sapere - premesso che:

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV è un ente che, ai sensi del d.lgs. 381/1999 e dello Statuto approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e pubblicato su GURI – Serie Generale n. 90 del 19.4.2011, è sottoposto a vigilanza di codesto On.le Ministero;

il 14 maggio 2009, nel rispetto della normativa in materia di compravendita immobiliare da parte di e tra soggetti pubblici, INGV ha stipulato con Sviluppo Pisa S.R.L. (Società partecipata al 100% da PISAMO S.p.A., a sua volta società *in house* del Comune di Pisa, e appositamente istituita per la “realizzazione completa dell'intervento relativo al piano attuativo per la riorganizzazione funzionale dell'area compresa tra via Quarantola, via Cesare Battisti, via Pietro Mascagni e la sede ferroviaria a Pisa” - c.d. “progetto Sesta Porta”) un contratto preliminare per la vendita, dalla seconda al primo, di un realizzando edificio polifunzionale sito all'interno dell'area rientrante nel più ampio progetto della “Sesta Porta”;

il preliminare del 14 maggio 2009 reca clausole estremamente chiare, il cui significato non risulta essere messo in discussione da alcuna delle parti; in particolare, Sviluppo Pisa si è impegnata alla realizzazione dell'immobile, previo espletamento di gara pubblica europea per l'esecuzione dei lavori, ed INGV ad acquistarlo allo scopo di destinarlo a propria sede nella città di Pisa, per un corrispettivo di € 9.000.000 oltre IVA; inoltre, le parti hanno convenuto modalità di pagamento del corrispettivo al raggiungimento dei vari stati di avanzamento dei lavori di esecuzione dell'immobile (art. 11);

l'edificio, pertanto, è stato realizzato seguendo pedissequamente i criteri tecnici, progettuali e costruttivi, estremamente onerosi, richiesti da INGV, al punto che quest'ultimo ha manifestato il suo gradimento per le soluzioni progettuali predisposte e portate ad esecuzione;

i criteri seguiti, tuttavia, hanno fatto inevitabilmente lievitare i costi per la realizzazione dell'edificio, rendendolo inoltre infungibile in quanto utilizzabile solo per le attività svolte da INGV, in special modo quelle peculiari di ricerca;

sino ad oggi Sviluppo Pisa, a fronte dell'ultimazione, da parte dell'impresa appaltatrice che si è aggiudicata la gara, dei solai del piano terra, del piano secondo, del piano quarto, delle facciate esterne e degli impianti, così come certificati dagli organi di collaudo, ha maturato il diritto ad ottenere (ed INGV l'obbligo a versare) le somme complessive di € 7.650.000/00, oltre IVA, richieste formalmente in pagamento ad INGV;

i lavori ad oggi sono terminati, ed il contratto preliminare firmato prevede, secondo quanto previsto dall'art. 11, che l'ultima trince del pagamento, pari a € 990.000,00 oltre IVA, sia saldata al momento della firma del contratto di vendita;

INGV si è rifiutato di corrispondere le somme dovute, sostenendo, con alcune missive inviate alla Sviluppo Pisa, che “l'opera non [sarebbe] più collimante con i programmi strutturali ed organizzativi dell'Ente e con le risorse attualmente disponibili” ovvero che “la crisi immobiliare enfatizz[erebbe] anche il peso di un costo che già in partenza appariva di elevato livello”, giungendo a richiamare anche le norme di *spending review* che, a suo parere, le impedirebbero di ottemperare alle obbligazioni contrattualmente assunte;

il rifiuto opposto da INGV sembra porsi in aperta violazione della regolamentazione contrattuale e non appare, altresì, giustificato da alcuna norma dei decreti *spending review*, i quali disciplinano

fattispecie differenti da quelle oggetto del contratto preliminare del 14 maggio 2009 e sono comunque successivi alla stipula di tale contratto;

al contrario, il rifiuto di pagamento opposto da INGV costituisce per la Sviluppo Pisa, e quindi per il Comune di Pisa, un insanabile elemento di disequilibrio finanziario del piano economico sotteso all'operazione ad iniziativa pubblica della "Sesta Porta", dato che un'eventuale rinuncia, da parte di tali enti, alla vendita dell'immobile e alla riscossione puntuale delle fatture emesse per gli stati di avanzamento lavori pregiudicherebbe gravemente (per quanto non abbia già pregiudicato, visto l'inadempimento di INGV) l'interesse pubblico da essi rappresentato alla realizzazione del piano della "Sesta Porta";

aggiungasi che, essendo stato l'edificio realizzato esclusivamente per soddisfare le specifiche e peculiari esigenze di INGV, è estremamente difficoltoso, se non impossibile, reperire in tempi rapidi sul mercato un soggetto alternativo ad INGV medesimo che sia interessato ad acquistare l'edificio al prezzo previsto nel preliminare, dovuto alle caratteristiche tecniche e funzionali che presenta l'immobile e che sono studiate *ad hoc* per l'Istituto;

sono, ad oggi, pendenti innanzi al foro di Roma due azioni giudiziali promosse da Sviluppo Pisa contro INGV per vedere riconosciute le sue pretese;

ferme restando le valutazioni che verranno compiute dai competenti organi giurisdizionali investiti del relativo contenzioso, tali pretese appaiono non prive di fondamento, anche in considerazione del fatto lo stesso INGV non mette in discussione il significato o l'interpretazione delle clausole del preliminare che lo lega a Sviluppo Pisa, né il modo in cui i lavori sono stati realizzati, ma adduce motivazioni che appaiono, almeno *prima facie*, irrilevanti e che senz'altro inducono a serie riflessioni sulle conseguenze che potrebbero prodursi, anzitutto sull'interesse pubblico, dalla decisione unilaterale di un Istituto vigilato da codesto Ministero di non rispettare vincoli contrattuali liberamente e formalmente assunti;

l'INGV, quale esito della vicenda accesa in sede giurisdizionale, che si avrebbe presumibilmente in tempi non brevi, rischi di dover sostenere notevolissimi costi, con connesse responsabilità in capo ai vertici dell'Ente. Tali costi per l'inadempimento contrattuale, che verrebbero scaricati sulle future gestioni, riguarderebbero: l'assolvimento del contratto, i costi di costruzione dell'intero immobile accresciuti per le richieste documentabili provenienti dall'INGV, oltre a quelli del contenzioso, i risarcimenti dei danni provocati al Comune e i fitti passivi mantenuti per l'inadempimento immotivato di un contratto;

tutto quanto esponga anche il Ministero vigilante, il quale nel caso di specie non può esimersi dall'impartire indirizzi generali improntati alla collaborazione fra istituzioni pubbliche e al rispetto degli obblighi assunti nei confronti di un Comune, secondo i disposti dell'art. 1 dello Statuto dell'INGV, a condividere evidenti profili di responsabilità in caso di mancato intervento –:

quali azioni abbia intrapreso, ovvero intenda intraprendere, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza sull'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per cercare di ricomporre l'incresciosa vicenda che coinvolge due soggetti entrambi totalmente pubblici e rappresentativi di interessi altrettanto pubblici, nonché per richiamare l'Istituto da esso vigilato dal Ministero all'osservanza delle norme sui contratti e all'adempimento di obbligazioni assunte con un contratto formalmente e liberamente sottoscritto.

FONTANELLI, GELLI